

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

OGGETTO : D.D.L. " Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico regionale ".

DECISIONE: La terza Commissione, nella seduta del 10 Gennaio 1985, dopo aver apportato gli emendamenti indicati nel testo a fronte, ha espresso all'unanimità, parere favorevole sul D.D.L. in oggetto.

RELATORE : Loris Fortunato.

LF

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 10 gennaio 1985, dopo ampio e approfondito dibattito ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sul disegno di legge concernente " ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE " che attua in campo sanitario il progetto conoscitivo mirato all'approntamento di risposte organizzative e gestionali che la cura della salute richiede.

Gli elevati costi sociali orientano il sistema verso la prevenzione primaria dell'evento morboso. Tale necessità trova idoneo soddisfacimento solo attraverso l'attivazione di un osservatorio epidemiologico regionale inteso come sistema di ampiezza regionale per acquisire, selezionare, catalogare, elaborare i dati socio-sanitari, forniti dalle strutture istituzionalizzate, per tenere sotto minoritaggio quelle realtà socio - sanitarie ritenute importanti e significative ai fini preventivi.

L'Osservatorio Epidemiologico Regionale si colloca così nel sistema sia come ricettore di informazioni specifiche delle strutture coinvolte che come fornitore, ai vari livelli, di informazioni orientate verso l'analisi dei reali rapporti e delle loro prevedibili proiezioni sullo stato di salute della popolazione. Si colloca quindi, tra attività di indagine e di ricerca scientifica e la conseguente azione di intervento. In particolare, per le attività di indagine e di ricerca scientifica l'Osservatorio Epidemiologico potrà consentire ricerche descrittive, relative cioè al modo di distribuirsi e di progredire delle malattie nella popolazione; analitiche, cioè di verifica delle ipotesi delle precedenti ricerche; sperimentali, ossia di misurazione degli effetti degli interventi sull'ambiente e sui servizi.

Per attività di intervento l'Osservatorio epidemiologico renderà possibile gli adeguamenti organizzativi del sistema socio-sanitario e delle strutture operative sia per la tenuta del sistema sia come dinamica a fronte delle situazioni che condizionano lo stato di salute delle collettività.

Il disegno di legge sottoposto al Vostro esame si compone di sette articoli a cui sono stati apportate modifiche e integrazioni allegate alla presente come parte integrante alla presente relazione, che si possono così sintetizzare:

- art. 1 : istitutivo dell'Osservatorio. E' stato integrato nelle sue finalità, non solo, quindi, nella raccolta di dati ma anche elaborazione e proiezione degli stessi;
- art. 2 : precisa i compiti dell'osservatorio epidemiologico, quale strumento tecnico-scientifico di cui si avvale la Giunta regionale. E' stato emendato nei compiti che l'istituto è tenuto a svolgere ed in quelli che può svolgere su richiesta della Giunta Regionale;

./.

(2)

- articolo 3 : ne definisce l'organizzazione;
- articolo 4 : istituisce il comitato tecnico scientifico che presiede alle attività dell'OE.
Il Comitato ha una durata quinquennale e si rinnova all'inizio di ogni legislatura.
Il Comitato specificatamente ha il compito di predisporre il programma annuale di lavoro entro il 31 ottobre e la relazione consuntiva relativa all'attività svolta nell'anno precedente entro il 31 marzo.
Detto articolo è stato emendato nel numero dei suoi componenti, da 15 a 13 esperti, fra i quali è stato previsto il biologo ed il sociologo. La competenza della nomina dei componenti è del Consiglio, su proposta della Giunta.
- articolo 5 : si tratta dei rapporti dell'OE con le altre Regioni e con l'istituto superiore di Sanità.
- articolo 6 : prevede l'istituzione di apposita pubblicazione da parte della Regione di un notiziario trimestrale con cui vengono comunicati i risultati dell'elaborazione dei dati raccolti.
- articolo 7 : prevede che gli oneri derivanti per il funzionamento dell'OE si farà fronte con il fondo sanitario regionale.

Nel sottoporre all'esame dei colleghi consiglieri il disegno di legge illustrato se ne chiede l'approvazione.

IL RELATORE
Luigi Fontana



9-

D. D. L.

" I S T I T U Z I O N E D E L L ' O S S E R V A T O R I O E P I D E M I O L O G I C O
R E G I O N A L E " .

Art.1
(Finalità)

La Regione Puglia istituisce l'Osservatorio Epidemiologico Regionale per l'attività di raccolta informazioni sullo stato di salute della popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dell'art.58 della legge n.833/1978.

5
Art.1
(Finalità)

La Regione Puglia istituisce l'Osservatorio Epidemiologico Regionale per l'attività di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dell'articolo 58 della Legge n. 833/1978.

Art .2

(Compiti)

L'Osservatorio Epidemiologico Regionale è l'organizzazione tecnico-scientifica di cui si avvale la Giunta regionale per:

- avere dati sulla incidenza delle malattie sul territorio;
- promuovere indagini epidemiologiche;
- individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
- eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti;
- elaborare i dati comunque raccolti attinenti a problemi di carattere socio-sanitario, per un loro utilizzo nella programmazione;
- coordinare i modi e i tempi della prevenzione;
- predisporre interventi finalizzati;
- valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili, nonché le specifiche attuative dei programmi;
- valutare l'efficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;
- promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale;
- predisporre il programma annuale di attività per il sistema informativo;
- predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione.

Art .2

(Compiti)

L'Osservatorio Epidemiologico Regionale è l'organizzazione tecnico-scientifica di cui si avvale la Giunta regionale per:

- 1-avere dati sulla incidenza delle malattie sul territorio;
- 2-promuovere indagini epidemiologiche;
- 3-individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
- 4-elaborare i dati comunque raccolti attinenti a problemi di carattere socio-sanitario, per il loro utilizzo nella programmazione;
- 5-predisporre il programma annuale di attività per il sistema informativo;
- 6-predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione.

La giunta regionale, inoltre, può avvalersi dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale per:

- a-eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti;
- b-coordinare i modi e i tempi della prevenzione;
- c- predisporre interventi finalizzati;
- d-valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili, nonché le specifiche attuative dei programmi;
- e-valutare l'efficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;
- f-promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.

Art.3

(Organizzazione)

L'Osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti attraverso:

- i presidi ed i servizi dell'UU.SS.LL.;
- apposito Ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità;
- la collaborazione delle strutture dell'Università degli Studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all'art.39 L.833/1978;
- la collaborazione con altri Istituti o Enti Pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni.

Le istituzioni pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio regionale sono tenute a fornire all'osservatorio epidemiologico le informazioni di carattere sanitario e sociale, necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art.3

(Organizzazione)

L' Osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti attraverso:

- i presidi ed i servizi dell'UU.SS.LL.;
- Apposita struttura dell'Assessorato Regionale alla Sanità;
- la collaborazione delle strutture dell'Università degli Studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all'art.39 legge 833 / 1978;
- la collaborazione con altri Istituti o Enti Pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni.

IDEM

Art.4

(Il Comitato tecnico scientifico)

All'attività dell'osservatorio epidemiologico presiede un comitato tecnico scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso l'Assessorato alla Sanità.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Giunta Regionale, che lo nomina su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità.

Il Comitato è composto da 15 esperti nelle seguenti materie;

- epidemiologia
- igiene ed ecologia
- malattie infettive
- patologia generale
- patologia medica e chirurgica
- profilassi e patologia veterinaria
- biometrica e statistica sanitaria
- medicina del lavoro
- farmacologia.
- economia sanitaria
- pianificazione socio-sanitaria.

Art.4

(Il Comitato tecnico scientifico)

IDEM

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Giunta regionale ed è composto da 13 esperti nelle seguenti materie:

- epidemiologia;
- igiene ed ecologia
- malattie infettive;
- patologia generale
- patologia medica e chirurgica
- profilassi e patologia veterinaria
- biometrica e statistica sanitaria
- medicina del lavoro
- farmacologia
- economia sanitaria
- pianificazione socio-sanitaria
- biologia
- sociologia

segue Art .4

Il Comitato Tecnico Scientifico é presieduto dall'Assessore Regionale alla Sanità o da un suo delegato.

La nomina è effettuata all'inizio di ogni legislatura ed i componenti possono essere confermati.

Il Comitato Tecnico Scientifico deve, entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre il programma di lavoro per l'anno successivo da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno deve predisporre la relazione consuntiva dell'attività svolta.

Il Comitato Tecnico Scientifico di norma si riunisce con periodicità mensile.

Ai componenti del Comitato Tecnico scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità di presenza ed il rimborso delle spese, nella misura prevista dall'art.4 della L.R. 12 agosto 1981, n.45.

La Giunta Regionale nei casi in cui

segue Art .4

IDEM

La nomina è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta all'inizio di ogni legislatura ed i componenti possono essere confermati.

Il Comitato Tecnico Scientifico deve, entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre il programma di lavoro per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno deve predisporre la relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.

IDEM

IDEM

SOPPRESSO

segue Art.4

ravvisi l' esigenza di prestazioni di
consulenza, provvede a determinare i
relativi compensi nel rispetto delle
norme previste dalle vigenti disposi-
zioni legislative.

segue Art.4

10-
SOPPRESSO

Art.5

(Rapporti con le Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità)

L'Osservatorio Epidemiologico Regionale per interscambi, notizie e coordinamenti di attività di interesse interregionale curerà opportuni collegamenti con gli Osservatori Epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 5

(Rapporti con le Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità)

L'Osservatorio Epidemiologico Regionale per interscambi, notizie e coordinamenti di attività di interesse interregionale curerà i collegamenti con gli Osservatori Epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art.6

(Notiziario)

La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati della elaborazione dei dati raccolti.

Art. 6

(Notiziario)

IDEM

Art.7

(Finanziamento)

Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'osservatorio epidemiologico gravano sul fondo sanitario regionale.

Art. 7

(Finanziamento)

Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico gravano sul fondo sanitario regionale e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.